



Decreto PA: no ad annullamento specificità

Riportiamo di seguito il testo della lettera a firma SIULP, SAP, SIAP, SILP-CGIL, UGL, COISP, CONSAP-ADP, UIL Federazione, inviata al Signor Capo della Polizia, Pref. Alessandro Pansa:

“Sul recente testo del DL sulla riforma della Pa e sul DDL denominato “Repubblica Semplice”, entrambi licenziati dall’ultimo Consiglio dei Ministri, le scriventi OO.SS colgono in modo incontrovertibile la volontà dell’Esecutivo di omologare anche il Comparto Sicurezza, per la sola parte relativa ai “doveri”, ai lavoratori del Pubblico Impiego.

Come Lei ben ricorderà, il nostro Comparto ha sempre avuto una specificità che, ancorché sancita dall’art. 19 L.183/2010 è sempre stata insita nella sua organizzazione in funzione dalla *mission* istituzionale che deve garantire la tutela delle istituzioni democratiche, della coesione sociale, dell’ordine pubblico e della sicurezza e libertà di ogni singolo cittadino.

Tale specificità ha comportato una compressione dei diritti dei poliziotti rispetto a tutti gli altri lavoratori del nostro Paese che, in passato, era compensato con l’attenzione normativa ed economica riconosciuta dai vari governi. A mero titolo esemplificativo Le sottolineiamo i massacranti turni lavorativi (fino a 15-18 ore consecutive) cui i poliziotti sono stati sottoposti per garantire servizi quali quelli dell’ordine pubblico, del contrasto e gestione dell’immigrazione clandestina e non per ultimo del controllo e del contrasto della criminalità in ogni angolo del Paese.

A fronte di tutto questo vogliamo altresì rammentare gli impegni che il Ministro Alfano, anche alla Sua presenza ha ribadito in più occasioni e per ultimo nel corso della Festa della Polizia per dare pieno riconoscimento alla nostra specificità attraverso lo sblocco del tetto salariale, il blocco della chiusura indiscriminata dei 263 uffici di polizia e di una legge delega che, nell’ammodernare e rendere più efficiente l’organizzazione della Polizia di Stato, desse anche sfogo alle legittime aspettative del personale in materia di carriera per esaltare e raccordare alla nuova organizzazione le grandi professionalità esistenti nell’Istituzione.

Oggi a fronte di tutte queste promesse e del continuo esaltare la nostra specificità, prendiamo atto che con il varo dei richiamati provvedimenti i poliziotti sono equiparati ai lavoratori del pubblico impiego senza però concedergli diritti fondamentali e mai messi in discussione quali il diritto allo sciopero, al part time, e alla possibilità di effettuare il

FLASH nr. 25 – 2014

- Decreto PA: NO ad annullamento specificità
- Indennità di comando: concluso esame congiunto, ora dec.to interministeriale e circolare applicativa
- Emergenza immigrazione e reparti mobili. Esito incontro col Prefetto Marangoni vice Capo Vicario
- Trattamento fine servizio Comparto Sicurezza e termini di pagamento
- Prova preselettiva concorso a 1400 posti per Vice Ispettore – istruzioni
- Congedo straordinario esami
- Istanze alla Pubblica Amministrazione - obbligo di motivazione sulle osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto
- No al risarcimento dei danni per sovraccarico di lavoro
- Aggiornato il T.U. relativo alle sostanze stupefacenti
- Esclusione e sospensione dagli scrutini



doppio lavoro purché non palesemente in contrasto con i doveri d'ufficio.

Alla luce di tutto questo e nel rispetto dello spirito di collaborazione costruttiva che da sinora ha accompagnato le scriventi OO.SS. e prima di intraprendere ogni iniziativa di lotta a difesa della specificità dei poliziotti e del diritto alla sicurezza dei cittadini, siamo a comunicarLe che in attesa dell'incontro urgentissimo richiesto al Ministro per conoscere la Sua posizione in relazione alla devastante portata di alcuni istituti dei richiamati provvedimenti normativi. Non provvederemo ad alcuna proroga di orari in deroga al vigente A.N.Q. considerato che con esse, sino ad oggi l'Istituzione ha potuto far fronte alla gravissima carenza di personale per garantire i servizi essenziali"

Indennità di comando: concluso esame congiunto, ora decreto interministeriale e circolare applicativa

Come preannunciato si è concluso nel pomeriggio l'esame congiunto tra tutte le OO.SS. con una delegazione dell'Amministrazione guidata dal Prefetto Gaudenzio Truzzi Direttore Centrale degli Affari Generali della Polizia di Stato, con il dr Tommaso Ricciardi Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali e da rappresentanti del TEP, per definire compiutamente, con una discussione finale, i contenuti del decreto interministeriale che istituisce l'indennità di comando, anche per il personale della Polizia di Stato.

L'Amministrazione ha inviato alle OO.SS. e illustrato nel corso della riunione una bozza di decreto condiviso da tutti i sindacati e che recepisce il principio, peraltro previsto dalla legge e confermato dalle pronunce giurisdizionali e per ultima da una sentenza del Consiglio di Stato, di attribuire tale beneficio al responsabile degli Uffici con funzioni finali, senza alcuna limitazione connessa all'organico previsto o effettivo.

Nel corso della riunione sono stati forniti alcuni ulteriori suggerimenti all'Amministrazione finalizzati al pieno rispetto delle norme e ad apportare quei correttivi sulla bozza del decreto che non comportino in futuro alcun problema applicativo, o dubbi di natura interpretativa, o connessi ad asserite limitate disponibilità finanziarie, anche per gli anni futuri, trattandosi di un provvedimento normativo che entrerà a regime e quindi con una spesa strutturale.

Al riguardo è stato chiesto di valutare amministrativamente l'opportunità da parte del TEP, con la relazione tecnica allegata al decreto interministeriale, di non fissare un limite numerico tassativo ed invalicabile dei percettori tale beneficio connesso al comando di un Ufficio, proprio in relazione alla concreta possibilità che, nel tempo, vi possa essere una variazione numerica ed organizzativa degli Uffici interessati, anche in relazione ad eventuali progetti di riorganizzazione dell'Amministrazione, nonché di definire in modo chiaro e preciso con la circolare ministeriale le modalità e tempi di maturazione e percezione del beneficio, sulla scorta, non solo della mera titolarità, ma del concreto esercizio, totale, o parziale, del comando.

Il Siulp ha espresso compiacimento per l'importante risultato ottenuto rispetto alla precedente bozza di decreto presentata dall'Amministrazione nell'altro incontro che poneva limiti inaccettabili connessi all'organico degli Uffici, ed ai relativi percettori del beneficio.

In sostanza molti colleghi nella stessa posizione di comando di Uffici con funzioni finali, secondo in precedente testo, non avrebbero percepito tale indennità rispetto ad altri loro colleghi, a parità di funzione, ma esclusivamente in relazione al diverso organico degli Uffici di cui hanno il comando, asseritamente per mancanza di sufficienti risorse economiche per garantire il pagamento a tutti i possibili beneficiari. Tale situazione è stata definitivamente cassata.

Concluso l'esame congiunto il Siulp ha raccomandato alla delegazione dell'Amministrazione di procedere speditamente per completare il percorso normativo, consentire l'emanazione in tempi ragionevoli del decreto interministeriale, la relativa circolare applicativa, per consentire agli aventi diritto di poter finalmente percepire tale indennità, attesa da molto tempo, a causa dei ritardi e delle ingiustificate resistenze poste in essere precedentemente dalla nostra Amministrazione.

Emergenza immigrazione e reparti mobili

Esito incontro col Prefetto Marangoni vice Capo Vicario

Questa mattina, come preannunciato si è tenuto l'incontro sulle tematiche relative alle problematiche sanitarie legate all'emergenza immigrazione, nonché su quelle concernenti l'utilizzo delle microtelecamere nei servizi di O.P.- La delegazione dell'Amministrazione era presieduta dal Prefetto Alessandro MARANGONI, Vice Capo Vicario e composta dal Direttore Centrale della Sanità Dr. Giovanni Cuomo e dal Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali V. Prefetto Tommaso RICCIARDI.

Sul primo punto, il Prefetto Marangoni ha illustrato le attività di prevenzione e profilassi già predisposte dalla Direzione Centrale della Sanità in merito all'allarme sanitario creatosi con l'operazione Mare Nostrum con riferimento al rischio che corrono i colleghi impegnati, a vario titolo nella gestione dell'emergenza immigrazione. Per questo, al fine di individuare nuove e più incisive prassi finalizzate all'informazione e alla tutela dei poliziotti, è stato predisposto un tavolo tecnico con tutte le altre Forze di Polizia per la redazione di un protocollo, con cui procedere all'informazione dei colleghi e al reperimento di nuovi e migliori dispositivi di protezione individuale (mascherine dotate di filtri, guanti monouso, profilassi per i casi sospetti ecc.).

Le OO.SS., nel prendere atto di quanto affermato e nel riconoscere l'impegno della Direzione Centrale di Sanità con cui si è adoperata per la migliore risoluzione delle problematiche evidenziate, hanno sollecitato il Vice Capo Vicario a rappresentare al Ministro Alfano la necessità di far intervenire il Governo su due questioni prioritarie.

La prima relativa all'esigenza di reperire i fondi per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e di somministrazione della profilassi con riferimento sia ai casi sospetti già registrati, sia per rassicurare coloro che sono preoccupati per l'esposizione già avvenuta.

La seconda questione, atteso il rischio che alcuni agenti patogeni di malattie infettive di cui gli immigrati sono spesso portatori e che implicano periodi di incubazione anche molto lunghi (TBC, epatite ecc.), attiene alla necessità di predisporre una norma per il riconoscimento delle malattie professionali inerenti l'attività del poliziotto per i rischi sia insiti nell'attività stessa (malattie cardiovascolari, dell'apparato scheletrico e motorio, psicosomatiche ecc.) che quelle per esposizione a contagio quali le malattie infettive.

Su quest'ultimo punto in particolare, così come per i precedenti, il Vice Capo Vicario ha garantito l'impegno dell'Amministrazione per giungere ad una soluzione legislativa che tuteli i poliziotti in caso di contrazione di malattie insite nell'attività del poliziotto.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, il Prefetto Marangoni ha illustrato le modalità di sperimentazione delle microtelecamere nei servizi di O.P. introdotte per implementare le dotazioni tecniche dei colleghi impiegati in modo da ampliare le aree di controllo visivo dell'evento che consentiranno, in via prioritaria come richiesto dal Sindacato, di assicurare una maggiore tutela degli stessi colleghi in caso di scontri grazie all'acquisizione di materiale video-fotografico.

La sperimentazione, che durerà sei mesi vedrà coinvolti i Reparti di Roma, Milano, Napoli e Torino per l'impiego nelle rispettive province.

Le OO.SS. nel prendere atto della proposta di sperimentazione, hanno evidenziato la necessità di estendere la stessa anche ad altri servizi e in via prioritaria a quelli del controllo del territorio con l'adozione di tecnologie che consentano le acquisizioni di immagini dall'alto e su tutto il teatro dell'evento (ad esempio con l'uso dei droni).

Sono stati forniti suggerimenti sulle modalità di sperimentazione, come rappresentato dai colleghi che operano nei Reparti, i quali hanno unanimemente richiesto che si solleciti il Governo a reperire i necessari fondi al fine dell'acquisto delle microtelecamere per tutti i colleghi addetti ai servizi anzidetti.

La riunione si è chiusa con l'impegno dell'Amministrazione a dare seguito alle richieste del Sindacato oltre che ad aggiornare su eventuali sviluppi o modifiche rispetto alla sperimentazione.

Trattamento fine servizio Comparto Sicurezza e termini di pagamento

Con Circolare n. 333/H/010 del 12 giugno 2014 il Dipartimento della P.S. Ha diramato direttive e fornito chiarimenti in ordine ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

L'iniziativa del Dipartimento fa eco a quella dell'INPS che, con Circolare n. 73 del 5/06/2014, a seguito dei numerosi quesiti pervenuti, ha fornito chiarimenti in relazione al contenuto dell'articolo 1 commi 484 e 485 della legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità del 2014) riguardo alla rateizzazione ed ai nuovi termini di pagamento dei TFS e dei TFR per i dipendenti pubblici, dedicando un apposito paragrafo (3.4.) al personale del comparto Sicurezza e Difesa.

La situazione appare diversa a seconda che il collocamento a riposo avvenga per limiti di età o a domanda. Infatti, il titolo della cessazione determina una diversa considerazione del momento di pagamento dell'importo della buonuscita. Veniamo, dunque, ad illustrare la casistica:

A) Cessazione dal servizio per inabilità o per decesso.

Termine di 105 giorni dalla cessazione

B) Cessazione per limiti di età

Termine di 105 giorni dalla cessazione in caso di:

- 1) 53 anni di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturata al 12/08/2011
- 2) 40 anni di anzianità contributiva utile maturati al 12/08/2011

Termine di 6 mesi dalla cessazione in caso di:

- 1) 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva maturati al 31/12/2013
- 2) 40 anni di anzianità contributiva utile maturati dal 13/08/2011 al 31/12/2013 (dal 01/01/2013 + 3 mesi)
- 3) 53 anni (fino al 31/12/2013) e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturata entro il 31/12/2011

Termine di 12 mesi dalla cessazione in caso di:

- 1) 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva maturati dopo 01/01/2014
- 2) 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile maturati dal 01/01/2014
- 3) 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza (al 31/12/2011) maturata dal 01/01/2014

C) Cessazione per Dimissioni

Termine di 105 giorni dalla cessazione in caso di:

- 1) 40 anni di anzianità contributiva utile maturati al 12/08/2011;
- 2) 53 anni di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturata entro il 12/08/2011

Termine di 6 mesi dalla cessazione in caso di:

- 1) 40 anni di anzianità contributiva utile maturati dal 13/08/2011 al 31/12/2011
- 2) 53 anni (fino al 31/11/2013) e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturati dal 13/08/2011 al 31/12/2011

Termine di 24 mesi dalla cessazione in caso di:

- 1) i requisiti dei 57 e 3 mesi (età) e 35 (anzianità) nonché 40 + 3 mesi (anzianità) e 53 e 3 mesi (età) dal 01/01/2014 e massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza (al 31/12/2011)

Per completezza di informazione occorre altresì rappresentare che il pagamento degli interessi da parte dell'INPS, opererà dopo ulteriori 3 mesi da aggiungere ai termini suddetti (6 mesi, 12 mesi e 24 mesi).

La legge di stabilità per il 2014, prevede modifiche agli importi di pagamento della buonuscita, per i quali era già previsto il pagamento in tranches

Le modalità di pagamento, a partire dal 1 gennaio 2014, pertanto, sono le seguenti:

- in unico importo se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro (fino al 31 dicembre 2013 tale limite d'importo era 90.000 euro);
- in due importi se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro (fino al 31 dicembre 2013 tale limite d'importo era 90.000 euro) ma inferiore a 100.000 euro (fino al 31 dicembre tale limite era di 150.000 euro). In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento;
- in tre importi se l'ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 100.000 euro (fino al 31 dicembre 2013 l'importo doveva superare i 150.000 euro). In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 50.000 euro, la seconda è pari a 50.000 euro e la terza è pari all'importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.

Contestualmente, Il Dipartimento ha ritenuto utile fornire alcune precisazioni in ordine a particolari istituti che l'ordinamento riconosce per talune tipologie di cessazione dal servizio:

A) Art. 3 comma 7 D.Lvo. 165/1997 (c.d. moltiplicatore):

nei confronti del personale che cessa dal servizio per raggiunti limiti d'età il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo la pensione sarà calcolata tenendo conto dei benefici previsti dall'art. 3. comma 7 del D. L.gvo 165/97, ovvero con un incremento del montante contributivo di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio.

B) Art. 4 D. L.gvo 165/1997 (c.d. sei scatti):

istituto applicabile solo per raggiungimento limiti di età, inabilità e decesso. Si ribadisce che le norme sui c.d. "prepensionamenti", citate nella circolare INPS n. 73/2014 al paragrafo 4.2 non trovano applicazione per il personale della Polizia di Stato in quanto applicabili al solo personale soprannumerario interessato ai processi di riduzione e razionalizzazione della Pubblica Amministrazione.



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito

www.siulp.it

Prova preselettiva concorso a 1400 posti per Vice Ispettore – istruzioni

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti in ordine alle modalità di partecipazione al concorso e al relativo trattamento economico, preme precisare che la Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento con circolare telegrafica 333-D/9802.A.C.3/2014 del 13 giugno 2014, integralmente visionabile nell'apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it, ha diramato direttive in relazione al raggiungimento delle sedi di concorso e ad altri elementi e modalità di partecipazione, rispetto ai quali erano state manifestate incertezze e perplessità.

Riportiamo di seguito il testo della circolare telegrafica:

“I dipendenti in servizio presso codesti uffici che parteciperanno alla prova preselettiva del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 24 settembre 2013, sono autorizzati, il giorno della prova preselettiva a seconda l'ordine alfabetico e nelle date di cui al decreto n.333-b/12p.1.13 del 17 aprile 2014, pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno-supplemento straordinario n.1/14 del 18 aprile 2014, a recarsi in missione nella sede d'esame relativa alla provincia ove effettivamente prestano servizio, ovvero si trovino per motivi di servizio, anche temporaneamente.

Al riguardo, si precisa che:

- 1) qualora la sede del concorso sia raggiungibile da quella di servizio in tempi di percorrenza ordinari, con il mezzo più veloce desumibile dagli orari ufficiali di linea, in meno di 90 (novanta) minuti e comunque in tempo utile per partecipare alla prova, si applica la normativa concernente la missione di cui all'art.4 della legge n.417 del 26.7.1978, ed al termine della prova i dipendenti dovranno rientrare in sede;
- 2) in deroga alle disposizioni di cui al precedente punto 1, i dipendenti, qualora ne facciano motivata richiesta, sono autorizzati a pernottare negli esercizi pubblici di categoria spettante, siti nella sede della prova concorsuale, il giorno antecedente a quello fissato per il concorso;
- 3) in presenza di una indisponibilità alloggiativa nella sede prescelta per lo svolgimento della prova scritta del concorso in questione, i candidati potranno alloggiare in un esercizio alberghiero posto in un comune vicinore;
- 4) il riconoscimento come missione del giorno successivo a quello della prova è strettamente legato all'eventuale prolungamento della prova stessa ed alla conseguente difficoltà che si potrebbe determinare per il rientro in sede dei dipendenti nella medesima giornata;
- 5) si autorizza l'uso del mezzo aereo, in classe economica, qualora risulti l'effettiva economicità per l'Amministrazione in relazione ai tempi ed alla distanza da percorrere;
- 6) essendo già stata verificata preventivamente l'indisponibilità di vitto e alloggio presso strutture dell'Amministrazione, ai partecipanti al concorso, compete il trattamento economico di missione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. Si autorizza a richiesta degli interessati e sempre che ne sia accertata la spettanza l'applicazione dell' art.6 comma 11 del D.p.r. n.170

dell'11.09.2007, come modificato dall'art.13 comma 12 del D.p.r. n.51 del 16.04.2009;

- 7) ai dipendenti che ne facciano richiesta dovrà essere garantito il pagamento di un anticipo nei termini di legge, utilizzando a tal fine il fondo scorta;
- 8) il diritto al trattamento di missione si perde nel caso in cui il dipendente interessato non si presenti alla prova senza giustificato motivo ovvero sia stato espulso dalla stessa;
- 9) la partecipazione al concorso di ciascun candidato dovrà essere attestata con apposita dichiarazione da acquisire per la documentazione della trasferta;
- 10) il relativo foglio di viaggio dovrà essere correttamente compilato in ogni sua parte.

L'onere per il pagamento del trattamento di missione andrà imputato al competente capitolo delle missioni nazionali e posto a carico del dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane (0006-RMC01) ed andrà segnalato al CENAPS con le modalità vigenti”.

Congedo straordinario esami



Ci vien chiesto se spetti il congedo straordinario per sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere.

Il congedo straordinario per esami è qualificato “di diritto”, in quanto in presenza delle condizioni previste, opportunamente accertate dall'Ufficio competente ad istruire le istanze, l'Amministrazione è tenuta a concedere il congedo, nel senso che il relativo provvedimento costituisce un vero e proprio atto dovuto.

Attesa la genericità della formulazione della norma che lo prevede (articolo 37 secondo comma D.P.R. 3/1957) in assenza di una più precisa definizione normativa, può ritenersi, in via interpretativa, che gli esami che danno titolo alla fruizione del congedo straordinario siano quelli finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dall'articolo 78 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 (diritto allo studio), ossia quelli di scuola media superiore o universitari o relativi a corsi di specializzazione post - universitari o ad altri corsi presso le scuole pubbliche o parificate, nonché quelli (concorsi) per l'assunzione alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o per l'accesso ad altri ruoli nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, salvo i casi in cui trova applicazione l'articolo 208 del D.P.R. 3/1957 (esami di promozione).

Come appare evidente, non è chiaro se la previsione possa abbracciare anche gli esami per l'accesso ad albi professionali ed altro. Riteniamo che in questi casi sia meglio formulare l'istanza e pretendere un provvedimento di rigetto motivato, allo scopo di proporre eventualmente impugnazione in via gerarchica e successivamente al Giudice amministrativo.

Istanze alla Pubblica Amministrazione - obbligo di motivazione sulle osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto -

Ci vengono chiesti chiarimenti sulla natura dell'obbligo di preavviso di rigetto delle istanze presentate dai dipendenti ed in genere nei procedimenti amministrativi.

L'art. 10-bis della legge n. 241/90 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) introdotto dall'art. 6 della legge n. 15/2005, stabilisce l'obbligo per l'Amministrazione, nei procedimenti ad istanza di parte, del c.d. "preavviso di rigetto". Detto obbligo di sostanza nella comunicazione agli istanti, prima della formale adozione di un provvedimento idoneo ad incidere nella loro sfera giuridica, dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti...

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale (TAR Lazio Roma, sez. III, 23 dicembre 2009 n. 13300).

Al riguardo, secondo la Giurisprudenza (in ultimo TAR Sardegna - sentenza n.00264/2014 del 02/04/2014) è illegittimo il provvedimento amministrativo che riproduca in sostanza, le stesse argomentazioni poste a fondamento del diniego, senza considerare e valutare le osservazioni e le eventuali controdeduzioni avanzate dall'istante, a seguito del preavviso di rigetto.

"Se è vero infatti che l' art.10 bis della legge 241/90, che stabilisce l'obbligo per l'Amministrazione nei procedimenti ad istanza di parte del c.d. "preavviso di rigetto", non impone la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, è altrettanto vero che l'assolvimento dell'obbligo, imposto dall'art. 10 bis, L.241/1990, di dar conto nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, non può consistere nell'uso di formule di stile che affermino genericamente la loro non accoglibilità, dovendosi dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate".

Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP



Nella sezione news del nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze

nell'elaborazione delle informazioni.

Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.

No al risarcimento dei danni per sovraccarico di lavoro



La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8804 del 15 aprile 2014, ha ricordato che: "al fine dell'accertamento della responsabilità, di natura contrattuale, del datore di lavoro di cui all'art. 2087 cod. civ., incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo".

Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, un dipendente della Regione esponeva di aver subito un infarto al miocardio imputabile ex art. 2087 c.c. al datore di lavoro per il sovraccarico di lavoro, le vessazioni di un superiore gerarchico configuranti "mobbing" e la sottoposizione a procedimenti penali - successivamente archiviati - collegati all'attività lavorativa.

Secondo la Suprema Corte, che ha confermato la sentenza resa dai giudici di merito di secondo grado, "quello che rileva ai fini della valutazione di responsabilità datoriale nella determinazione dei danni di cui si chiede il ristoro in causa, non attiene all'assolvimento degli adempimenti imposti dal D.Lgs 626 a titolo generale e preventivo, ma al concreto rispetto degli obblighi di tutela e prevenzione posti a suo carico nei confronti del singolo lavoratore. Ciò vale tanto più quando, come nel caso in esame, non erano state realizzate modificazioni del processo produttivo che imponessero una revisione del documento di valutazione dei rischi e la patologia che ha determinato l'assenza del dipendente è di natura multifattoriale e quindi non automaticamente ricollegabile a specifiche caratteristiche intrinseche di pericolosità dell'attività svolta.

A fronte poi dell'assenza, nel D.lgs. 626 del 1994 all'epoca vigente, di una definizione del concetto di "salute", non risulta possibile imporre al datore di lavoro, in assenza di evidenze epidemiologiche, di segnalazioni o indicazioni da parte dei lavoratori interessati, la specifica analisi nel documento di valutazione dei rischi delle possibili cause dello stress lavoro-correlato."

Richiamando quanto già affermato in precedenti pronunce, la Suprema Corte ha poi ribadito che "la responsabilità del datore di lavoro per la violazione dell'obbligo posto dall'art. 2087 cod. civ. non ricorre per la sola insorgenza della malattia del lavoratore durante il rapporto di lavoro, richiedendosi che l'evento sia ricollegabile a un comportamento colposo dell'imprenditore che, per negligenza, abbia determinato uno stato di cose produttivo dell'infermità".

Aggiornato il T.U. relativo alle sostanze stupefacenti



È stato convertito in legge il D.L. 36/2014 che sostituisce le precedenti cd. "legge Fini-Giovanardi", già dichiarata incostituzionale con sentenza n. 32/2014, e cd. "legge Iervolino-Vassalli", rientrata in vigore dopo la predetta declaratoria di illegittimità costituzionale.

Le innovazioni più rilevanti riguardano la reintroduzione delle tabelle che distinguono tra droghe leggere e droghe pesanti in base agli effetti prodotti dall'assunzione e il relativo regime sanzionatorio.

In particolare, nella tabella 1, insieme ad oppiacei, cocaina, eroina e anfetamine, figura anche la cannabis di derivazione sintetica, mentre quella di origine naturale è classificata quale droga leggera e pertanto ricompresa nella tabella 2. Le stesse Tabelle delle sostanze stupefacenti o psicotrope, inoltre, ricomprendono tutte le nuove sostanze identificate e classificate a partire dal 2006, anno di entrata in vigore della legge Fini - Giovanardi.

Nonostante la vendita e la coltivazione delle predette sostanze continuino a costituire condotta penalmente rilevante, la sanzione in caso di spaccio di modiche quantità viene ridotta a quattro anni nel suo massimo edittale, escludendo di fatto l'incarcerazione, mentre in caso di consumo personale la sanzione non è penale ma amministrativa.

Poiché in caso di piccolo spaccio non vi è differenziazione tra droghe pesanti e leggere, la graduazione dell'entità della pena spetta al giudice che dovrà valutare qualità e quantità della sostanza.

In caso di condanna, infine, sono previste anche misure alternative alla detenzione, quali l'affidamento in prova al servizio sociale.

Il D.L. 36/2014 contiene anche disposizioni in materia di farmaci off-label, ovvero medicinali registrati ma impiegati per patologie diverse da quelle per le quali sono previsti. L'impiego di tali farmaci viene quindi consentito anche in presenza di un farmaco concorrente specifico, a condizione che l'efficacia del medicinale off-label per la patologia non inclusa risulti comprovata dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito www.siulp.it

Esclusione e sospensione dagli scrutini



Ci chiedono quali siano le cause di esclusione e di sospensione dagli scrutini per l'avanzamento di qualifica per il personale della Polizia di Stato.

Per quel che concerne il personale non direttivo occorre far riferimento alle seguenti disposizioni:

- art. 61 D.P.R. 24.4.1982, n. 335 (personale che nel triennio antecedente lo scrutinio ha riportato la sospensione disciplinare dal servizio);
- art. 93 D.P.R. 10.1.1957, n. 3 (personale sospeso cautelatamente dal servizio);
- art. 205 D.P.R. 10.1.1957, n. 3 (personale che nel triennio antecedente lo scrutinio ha riportato giudizi complessivi inferiori a "Buono");
- art. 15, 1° comma, D.LGS. 28.7.1989, n. 271 (parere contrario espresso dai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello e dai dirigenti degli uffici presso cui sono istituite le Sezioni di Polizia Giudiziaria) solo per il personale addetto alle sezioni;
- art. 3-bis D.LGS. 12.5.1995, n. 197, così come introdotto dall'art. 68, comma 10, del D.LGS. 5.10.2000, n. 334 (sospensione dagli scrutini del personale rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi, per delitti di cui all'art. 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, prevista dall'art. 61 del citato d.lgs. 334/2000).

Gli articoli 60 e 61 del Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78. (GU n.271 del 20-11-2000 - Suppl. Ordinario n. 190), disciplinano rispettivamente le cause di esclusione e di sospensione dagli scrutini per il personale direttivo e dirigente.

In particolare, per quel che concerne le cause di esclusione dagli scrutini, non e' ammesso a scrutinio il personale che:

- a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
- b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
- c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della deplorazione;
- d) nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

Per quel che riguarda la sospensione dalla partecipazione agli scrutini, è sospeso dagli scrutini di promozione il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti rinviato a giudizio o ammesso ai riti

alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

 Numero Verde
800 754445
www.euroccs.it

L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON SIULP

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti Per Passione


DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifim SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.


EUROCCS[®]
 FINANZIAMENTI